

BVGer A-1036/2025 vom 1. Oktober 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-10-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-1036_2025

FR: TAF A-1036/2025 du 1 octobre 2025

IT: TAF A-1036/2025 del 1 ottobre 2025

Regeste

Dogane

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 170.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, su riserva delle eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, qui non date. In particolare, l'ordine di prestare garanzia (« Sicherstellungsverfügung ») ai sensi dell'art. 76 LD in combinato disposto con l'art. 81 LD e con gli artt. 208 segg. dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01) emanato dall'UDSC è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 50 LIVA; art. 116 cpv. 4 LD; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 1.4). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza.

E. 1.2

La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale statuyente è retta dalla PA, sempre che la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA; inoltre l'art. 116 cpv. 4 LD). La riserva dell'art. 3 lett. e PA concerne esclusivamente la procedura di imposizione doganale iniziale, ad esclusione dei rimedi giuridici, tra i quali rientrano i rimedi interni all'Amministrazione (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1836/2021 dell'11 aprile 2025 consid. 1.1 con rinvii; A-3783/2021 del 17 maggio 2023 consid. 1.2).

E. 1.3

Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, destinatario della decisione impugnata (cfr. art. 48 cpv. 1 PA).

E. 1.4

Il ricorso contro l'ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo (cfr. art. 81 cpv. 2 LD).

E. 1.5

In merito all'oggetto del litigio e all'ammissibilità delle censure ricorsuali, occorre precisare quanto segue. Oggetto del presente litigio è unicamente costituito dalla decisione 14 gennaio 2025 dell'autorità inferiore, con cui è stato emanato nei confronti del ricorrente un

« ordine di prestare garanzia » (« Sicherstellungsverfügung ») ai sensi dell'art. 76 LD in combinato disposto con l'art. 81 LD e con gli artt. 208 segg. OD. L'ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza giudiziaria a tenore dell'art. 80 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione sul fallimento (LEF, RS 281.1). Esso è reputato decreto di sequestro ai sensi dell'art. 274 LEF. L'opposizione al decreto di sequestro non è ammessa (cfr. art. 81 cpv. 3 LD; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 1.4 con rinvii). Di conseguenza, l'esecuzione della prestazione di garanzia e il conseguente sequestro di valori e beni nell'ordine di prestare garanzia qui impugnato (cfr. punto n. 3 del dispositivo della decisione impugnata) non costituiscono oggetto del presente litigio (cfr. sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 1.4; A-3817/2021 del 23 agosto 2022 consid. 1.3). Eventuali censure su questi punti sfuggono all'esame del Tribunale amministrativo federale e sono pertanto inammissibili.

E. 1.6

Su riserva di quanto precisato al consid. 1.5 del presente giudizio, il ricorso è ricevibile in ordine e va esaminato nel merito.

E. 2.1

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. André Moser et al., *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 3a ed. 2022, n. 2.149).

E. 2.2

Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, *Droit administratif*, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; André Moser et al., *op. cit.*, n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, *op. cit.*, no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 3.1

Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare compromesso, l'UDSC può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doganale (cfr. art. 76 cpv. 2 LD). Come mezzo coercitivo dell'amministrazione doganale, l'ordine di prestare garanzia ha lo scopo di trattenere con effetto immediato i beni patrimoniali al fine di sottoporli a un futuro pignoramento (cfr. messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 568; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.4.2). Esso è parificato ad una sentenza giudiziaria ex art. 80 LEF e a un decreto di sequestro ex art. 274 LEF (cfr. art. 81 cpv. 3 LD). L'ordine di prestare garanzia è sempre diretto contro il debitore doganale (cfr. art. 76 cpv. 3 LD; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.4.2).

E. 3.2

Secondo la giurisprudenza, il termine « credito doganale » ai sensi dell'art. 76 LD, comprende sia i dazi doganali e gli interessi, sia i tributi e gli interessi previsti da atti normativi della Confederazione non di natura doganale, come l'imposta sul valore aggiunto sull'importazione come pure le multe e le tasse, le spese processuali e di altro tipo (cfr. sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.4.3; A-3817/2021 del 23 agosto 2022 consid. 3.1).

E. 3.3

L'emissione di un ordine di garanzia ai sensi degli artt. 76 e 81 LD è in linea di principio soggetta alle medesime condizioni previste per l'applicazione del pegno doganale ai sensi dell'art. 76 cpv. 2 LD e dell'art. 83 cpv. 1 LD (cfr. sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5; A-3817/2021 del 23 agosto 2022 consid. 3.4; A-1751/2018 del 7 settembre 2018 consid. 8.4.3). L'ordine di prestare garanzia può essere emesso, allorché le tre seguenti condizioni risultano adempiute cumulativamente (cfr. DTAF 2017 III/2 consid. 3.3.2, 3.3.3.3 e 3.3.4.3; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5 con rinvii).

E. 3.3.1

In primo luogo, deve essere possibile presumere con sufficiente probabilità, ossia nell'ambito di un esame prima facie, l'esistenza di un credito doganale. Questo esame preliminare e provvisorio si riferisce sia all'esistenza sia all'entità e all'importo del credito doganale. Non è necessario che il credito doganale sia già stato stabilito in modo definitivo (cfr. art. 76 cpv. 2 LD in combinato disposto con l'art. 208 cpv. 1 lett. a OD; sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5.1 con rinvii; A-3817/2021 del 23 agosto 2022 consid. 3.4.1).

E. 3.3.2

In secondo luogo, la garanzia o il sequestro possono essere effettuati solo se non viene prestata una garanzia o se il pagamento del credito doganale appare compromesso e sussiste una certa urgenza di agire (cfr. art. 76 cpv. 2 LD). Secondo la prassi vigente, un rischio deve essere considerato tale, quando è reso credibile. La garanzia o il sequestro possono essere mantenuti finché il credito appare ancora a rischio (cfr. sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5.2 con rinvii; A-3817/2021 del 23 agosto 2022 consid. 3.4.2). Un pagamento può essere considerato compromesso ai sensi dell'art. 76 cpv. 3 LD, in particolare se il debitore doganale è in mora con il pagamento (lett. a); oppure non è domiciliato in Svizzera o compie atti per rinunciare al domicilio, alla sede o allo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero

(lett. b). L'elenco dei motivi di rischio non è esaustivo. Infine il pagamento del credito doganale appare particolarmente a rischio se non esiste alcun pegno doganale o se questo è insufficiente (cfr. art. 76 cpv. 3 LD in combinato disposto con l'art. 208 cpv. 2 OD; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5.2).

E. 3.3.3

In terzo luogo, come ogni atto statale, l'emissione di un ordine di prestare garanzia o il decreto di sequestro o il suo mantenimento devono essere compatibili con il principio di proporzionalità (cfr. DTAF 2017 III/2 consid. 3.3.4.3). L'autorità non deve ricorrere a mezzi coercitivi più severi di quanto richiesto dalle circostanze. Ciò vale essenzialmente per l'importo della garanzia richiesta, che deve tenere conto del debito previsto (cfr. sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5.3; A-2788/2018 del 27 settembre 2018 consid. 3.2.4). In presenza di un ordine di prestare garanzia, l'autorità di ricorso deve solo verificare che l'importo della garanzia non sia manifestamente eccessivo (cfr. sentenze del TF 2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.4.2; 2C_1057/2020 del 17 agosto 2021 consid. 3.1; DTAF 2017 III/2 consid. 3.4.1). Al riguardo, va osservato che, in applicazione dell'art. 190 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), le considerazioni di proporzionalità non possono, secondo la prassi, essere determinanti per l'esito del giudizio se una norma, pur potendo apparire severa, è voluta dal legislatore federale (cfr. sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5.3).

E. 3.4.1

Gli ordini di prestare garanzia devono essere motivati, conformemente all'obbligo di motivazione derivante dal diritto di essere sentito, sancito a livello costituzionale dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. al riguardo, tra le tante: DTF 142 I 135 consid. 2.1) e a livello procedurale dall'art. 35 cpv. 1 PA (cfr. consid. 1.2 del presente giudizio, circa la sua applicabilità). È sempre richiesto un confronto con la fattispecie concreta in esame. Considerazioni di carattere generale senza riferimento al caso concreto non sono sufficienti, così come non lo sono affermazioni stereotipate sulla situazione giuridica in generale o sulla correttezza di un'asserzione di fatto o di un'interpretazione giuridica (cfr. sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.7.1; A-2373/2019 del 13 novembre 2020 consid. 3.2.1; André Moser et al., op. cit., n. 3.106; Kneubühler/Pedretti, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed. 2019, n. 9 ad art. 35 PA).

E. 3.4.2

Giusta l'art. 81 cpv. 1 LD in combinato disposto con l'art. 209 lett. d OD, nell'ordine di prestare garanzia deve essere menzionato anche il motivo legale della garanzia. L'amministrazione deve indicare, oltre alla norma applicabile, le circostanze che l'hanno indotta a procedere al sequestro o alla garanzia. Il debitore doganale deve essere consapevole della portata dell'ordine di prestare garanzia e, se del caso, deve poterlo impugnare in piena coscienza di causa. Il fatto che l'operato dell'amministrazione doganale debba essere reso comprensibile all'interessato e anche all'eventuale autorità di ricorso è tanto più giustificato in quanto i ricorsi contro gli ordini di prestare garanzia, date le loro conseguenze potenzialmente incisive (esecuzione come decreto di sequestro, mancanza di effetto sospensivo del ricorso [art. 81 cpv. 2 LD]), devono essere trattati con la massima rapidità possibile (cfr. sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.7.2 con rinvii).

E. 3.4.3

Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; DTAF 2009/36 consid. 7). A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati adottati in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.7.3; A-6685/2017 del 12 maggio 2021 consid. 3.1.2).

E. 4.1

In concreto, nel suo gravame, il ricorrente invoca in maniera generale l'errata applicazione del diritto, l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, il ripetuto diniego del diritto di essere sentito e il divieto di arbitrio (cfr. ricorso 18 febbraio 2025, pag. 3). Nella misura in cui la procedura penale tendente ad accertare se e in che misura il ricorrente possa avere una responsabilità penale sarebbe ancora in corso, il ricorrente ritiene che sarebbe impossibile condannarlo dal punto di vista amministrativo senza prima attendere la decisione penale (cfr. ricorso 18 febbraio 2025, pag. 4). La decisione sarebbe inoltre carente dal punto di vista formale, in quanto indicherebbe unicamente il presunto importo finale dovuto dal ricorrente, senza specificare le relative basi di calcolo. L'autorità inferiore parlerebbe di un presunto contrabbando d'oro senza specificare i quantitativi precisi e come si è giunti all'importo totale di 25'933'489 franchi. Si tratterebbe di una grave violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. ricorso 18 febbraio 2025, pag. 4).

E. 4.2

A tal proposito, il Tribunale rileva preliminarmente come da un esame degli atti dell'incarto risulti chiaramente che il credito fiscale, per il quale sono ordinate le garanzie, è già stata oggetto della decisione sull'obbligo di pagamento del 19 dicembre 2024 (cfr. incarto prodotto dall'autorità inferiore su chiavetta USB [di seguito: inc. USDC], dossier digitale, sotto dossier (...), atto n. 05.10.02). Secondo quanto precisato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 21 marzo 2025, pagg. 3 e 5), detta decisione non risulta a tutt'oggi essere stata impugnata dal ricorrente, sicché si deve ritenere che la stessa sia cresciuta in giudicato. Ne consegue che le censure relative alla determinazione, rispettivamente al calcolo e all'ammontare del credito fiscale posto a carico del ricorrente, sono qui inammissibili. Tali censure andavano infatti fatte valere nel contesto del ricorso contro la decisione sull'obbligo di pagamento e non nel contesto del ricorso contro l'ordine di prestare garanzia, fondato su quest'ultima. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva nondimeno come da un esame sommario della predetta decisione - di ben 148 pagine, di cui 60 pagine contenenti i fatti e i considerandi in diritto alla base della ripresa fiscale - risulti che l'autorità inferiore ha precisato dettagliatamente i motivi per cui ha ritenuto a carico del ricorrente un obbligo di pagamento per un importo totale di 25'433'491.25 franchi. Le tabelle riassuntive (ca 86 pagine), ivi allegate, dettagliano i quantitativi di oro per il quale si presume il contrabbando e gli importi ritenuti alla base della ripresa fiscale, precisando altresì gli atti su cui sono fondati i dati. In tale frangente, il ricorrente non può in buona fede contestare l'ordine di prestare garanzia, invocando censure relative al credito fiscale stesso. In presenza di una

dettagliata decisione sull'obbligo di pagamento che stabilisce il credito fiscale, per il quale sono qui richieste le garanzie, non li è di alcun soccorso nemmeno la censura relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito, al solo motivo che l'ordine di prestare garanzia non fornirebbe le informazioni richieste dal ricorrente. Come detto, la motivazione alla base del credito fiscale è contenuta nella decisione sull'obbligo di pagamento ed è sufficientemente dettagliata. Ciò è sufficiente dal punto di vista delle esigenze in materia di motivazione della decisione impugnata (cfr. sentenza del TAF A-2186/2108 del 15 febbraio 2019 consid. 3.1.2; parimenti consid. 3.4 del presente giudizio). In tale contesto, non è dunque ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Detta censura va pertanto qui respinta.

E. 4.3

A ciò va aggiunto che, poiché l'obbligo di pagamento sancito dall'art. 12 cpv. 2 DPA non dipende dall'esistenza di una colpa e, a fortiori, di un perseguimento penale, ma basta che il vantaggio illecito procurato dalla mancata percezione del tributo risulti da una lesione oggettiva della legislazione amministrativa federale (cfr. sentenza del TAF A-1836/2021 dell'11 aprile 2025 consid. 3.4.3 con rinvii), il Tribunale non è tenuto ad attendere l'esito della parallela procedura penale prima di statuire nella presente vertenza (cfr. sentenza del TF 2C_867/2018 del 6 novembre 2019 consid. 6.2 con rinvii). La censura del ricorrente al riguardo va pertanto respinta.

E. 4.4

Ora, nello specifico, il ricorrente non contesta minimamente l'adempimento delle condizioni alla base dell'ordine di prestare garanzie. Ciononostante, per completezza e chiarezza, il Tribunale rileva che le condizioni cumulative alla base dell'ordine di prestare garanzia risultano qui adempiute (cfr. consid. 3.3, 3.3.1-3.3.3 del presente giudizio). Innanzitutto, come già rilevato (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio), pacifica è l'esistenza del credito fiscale di 25'433'491.25 franchi per il quale sono richieste qui le garanzie, lo stesso essendo stato accertato con decisione sull'obbligo di pagamento del 19 dicembre 2024, non impugnata dal ricorrente. Pacifica è altresì la sussistenza di un rischio di compromissione del predetto credito fiscale, nella misura in cui il ricorrente non è domiciliato in Svizzera e il credito fiscale non è garantito da un pegno doganale. Peraltro, qualora i valori e i beni sequestrati al ricorrente in sede d'inchiesta dapprima dalla Polizia cantonale ed in seguito dagli inquirenti dell'autorità inferiore, per un ammontare - secondo quanto indicato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 21 marzo 2025, punto n. 5) - di ca 800'000 franchi, gli venissero restituiti, vi sarebbe il rischio che gli stessi vengano dirottati a breve ad altra destinazione, diventando irreperibili. Infine, visto l'ammontare del credito fiscale di 25'433'491.25 franchi, il sequestro dei valori patrimoniali del ricorrente non appare come sproporzionato. In tali circostanze, l'ordine di prestare garanzia va qui confermato.

E. 5

Da ultimo occorre ancora statuire sulla richiesta di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio avanzata dal ricorrente (cfr. ricorso 18 febbraio 2025, pag. 4).

E. 5.1

Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Giusta l'art. 65 cpv. 2 PA, se è necessario per tutelare i diritti di una

parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa un avvocato. La concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio presuppone l'adempimento cumulativo di tutte le condizioni poste dall'art. 65 PA, sicché l'inadempimento di una sola di esse comporta il suo rigetto (cfr. sentenza del TAF A-466/2014 del 20 giugno 2014 consid. 3.1).

E. 5.2

Ora, nel caso in esame, se la questione relativa all'indigenza del ricorrente può essere qui lasciata aperta, lo stesso non può essere fatto in relazione al tema delle possibilità di successo della causa. Come visto (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio), le censure sollevate dal ricorrente sono per la maggior parte chiaramente inammissibili, nella misura in cui le stesse andavano fatte valere nell'ambito della procedura di ricorso contro la decisione sull'obbligo di pagamento. Non è poi ravvisabile alcuna violazione del suo diritto di essere sentito. La motivazione succinta contenuta nel suo ricorso non è tale da mettere in discussione il ben fondato dell'ordine di prestare garanzia. Oltre al fatto che la domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio non è minimamente motivata, si aggiunge il fatto che vista la natura non complessa della presente causa (ordine di prestare garanzia) ci si può domandare se l'assistenza di un avvocato sia davvero necessaria. Ne consegue che, la domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio va qui respinta in toto.

E. 6

In definitiva, alla luce dei considerandi che precedono, la decisione impugnata va confermata e il ricorso va respinto, per quanto ammissibile (cfr. consid. 1.5 e 4.2 del presente giudizio). In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno di principio poste a carico del ricorrente qui integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Cionondimeno, tenuto conto del suo stato d'indigenza, in via del tutto eccezionale, le spese processuali possono essere qui condonate totalmente (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF). Non vi sono poi i presupposti per l'assegnazione al ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.